



Francesca Capaldo
Notaio

Repertorio N. 7402

Raccolta N. 5048

*Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis della
Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.*

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PRONTO SOCCORSO"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il diciotto ottobre duemiladiciannove.

(18-10-2019)

In Cazzago San Martino (BS), Via Barco n. 62, in una sala al
piano interrato.

Alle ore venti e trentuno.

Innanzitutto a me **dr.ssa Francesca CAPALDO**, Notaio iscritto al
Ruolo del Distretto Notarile di Brescia, residente in Rovato
(BS), con studio ivi alla Via Sandro Pertini n. 16,

E' PRESENTE

- **CONSOLI Vittorio**, nato a Iseo (BS) il 26 luglio 1944, con
domicilio anche fiscale in Cazzago San Martino, Via Villa Di
sotto n. 9, codice fiscale CNS VTR 44L26 E333H; domiciliato
ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione,
di seguito indicata, il quale mi dichiara di intervenire nel-
la qualità di **Presidente** del Consiglio direttivo dell'Asso-
ciazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ALPINI DI PRONTO SOCCORSO", con sede in Cazzago San Martino
(BS), Via San Bartolomeo, codice fiscale 91001470177.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità perso-
nale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede
di assistere, redigendone verbale, alla riunione dell'Assem-
blea dei soci dell'Ente "ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI
PRONTO SOCCORSO", riunitosi in questo giorno, ora e luogo
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria

"- *Modifica statuto alla presenza del Notaio;*

- *Varie ed eventuali*".

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto
segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, per designazione unani-
me degli intervenuti, il qui costituito **CONSOLI Vittorio**,
Presidente del Consiglio direttivo, il quale, dopo aver prov-
veduto alla verifica della regolarità della costituzione, al-
l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei pre-
senti, mi dichiara, affinché ne sia dato conto, ai sensi di
Legge, nel presente verbale:

--a) che l'assemblea dei soci è stata ritualmente convocata
a norma del vigente statuto sociale per questo giorno, luogo
ed ora in seconda convocazione;

--b) che sono presenti di persona n.70 (settanta) soci su un
totale di numero 116 (centosedici) soci, come risulta dal fo-
glio presenze che, in copia fotostatica si allega al presen-
te atto sotto la lettera "A";

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA
IL 29/10/2019
AL N. 20880
SERIE IT
ESENTE

FRANCESCA CAPALDO NOTAIO



--c) che sono presenti, del Consiglio direttivo, oltre ad esso Presidente, gli altri componenti FACONDO Paolo, SALGHETTI

Duilio, VOLPINI Giovanni, DANESI Angelo, BERARDELLI Giuliano, FILIPPINI Fabio, GIBELLINI Antonella, MINELLI Pierangelo;

--d) che lo Statuto dell'Associazione attribuisce all'assemblea dei soci la competenza in merito alle modifiche statutarie;

--e) che l'art. 101 comma 2 del D.Lgs.117/2017 prevede che le Associazioni Organizzazioni di Volontariato possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria;

--f) che l'art. 19 (diciannove) dello Statuto prevede la maggioranza della "metà più uno" degli associati per le modifiche facoltative;

--g) che, pertanto, la presente riunione s'intende validamente costituita ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, rispetto al quale gli intervenuti tutti, regolarmente titolari del diritto di intervento e di voto, si dichiarano sufficientemente informati, non opponendosi alla trattazione dei medesimi.

Iniziando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea i motivi che rendono opportuno procedere ad un'aggiornamento dello statuto sociale ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 3 agosto 2017 n. 117 (codice del terzo settore), specificandosi che l'aggiornamento dello statuto prevede non solo modifiche obbligatoriamente previste dalla nuova normativa predetta, ma anche modifiche facoltative.

Il presidente fa altresì constatare che la modifica che propone avrà efficacia solo ed esclusivamente dall'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito dell'istituzione di quest'ultimo ed in particolare dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017; fino a tale momento e solo a condizione che tale circostanza si verifichi, pertanto, l'associazione continuerà ad essere regolata dalle norme dello Statuto nella sua versione attuale.

Il presidente fa altresì presente che con l'iscrizione al Runts sarà possibile acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del citato decreto legislativo.

Invita quindi l'assemblea a deliberare in ordine all'approvazione del nuovo testo di statuto sociale, che viene da me notato letto e che si allega al presente atto sotto la lettera "B", nonché all'assunzione della personalità giuridica sempre sottoposta alla stessa condizione sospensiva.

Il Presidente invita, quindi l'assemblea a deliberare in me-

rito ribadendo che per l'approvazione di quanto proposto è necessario il voto della metà più uno degli associati.

L'assemblea con il voto favorevole di n.70 (settanta) su 116 (centosedici) totali, soci presenti in assemblea, a voto palese per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare quindi il nuovo testo di statuto dell'associazione, come da me notaio letto allegato al presente atto, il quale avrà efficacia solo ed esclusivamente dall'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito dell'istituzione di quest'ultimo ed in particolare dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del d.lgs. 117 del 3 luglio 2017; fino a tale momento e solo a condizione che tale circostanza si verifichi, pertanto, l'associazione continuerà ad essere regolata dalle norme dello Statuto nella sua versione attuale;

- di dare ogni più ampio mandato al presidente del Consiglio Direttivo al fine di svolgere tutti gli adempimenti che si renderanno necessari o utili per l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore, anche in base al disposto dell'art. 22 del D. lgs. 3 agosto 2017 n. 117 (codice del terzo settore) per l'assunzione della personalità giuridica, relativamente al quale, io notaio ho verificato la sussistenza del patrimonio minimo ai sensi del medesimo art. 22; ivi incluso il potere di depositare il nuovo statuto presso il suddetto registro; i poteri di eventualmente richiedere aggiornamenti di contratti e risultante di pubblici registri previa semplice esibizione del presente verbale ovvero i poteri di intervenire ad eventuale atto ricognitivo della circostanza cui la delibera di cui al presente verbale è condizionata, anche al fine di individuare i beni del patrimonio dell'ente per i quali si renda necessario e/o opportuno l'adeguamento delle risultanze catastali o dei pubblici registri.

Non essendo altro da deliberare il presidente dichiara sciolta la presente riunione alle ore ventuno e sedici.

Il richiedente prende atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotta negli aspetti generali di tale normativa, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informatici, da parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

Il componente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A".

Le spese del presente atto e sue conseguenziali seguono come per legge.

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis della tabella allegato "B" al D.P.R. 642/72.

E' soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11/bis della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

Del presente Verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico su 2 (due) fogli per 5 (cinque) facciate, fino a qui, ho dato lettura, unitamente allo Statuto allegato sotto la lettera "B", al comparente, che lo approva, e, quindi, con me Notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e venti minuti primi.

Firmato in originale:

CONSOLI Vittorio

Francesca CAPALDO Notaio - Sigillo -

ABRAMI ROBERTA
 ARCHETTI ARDUINO
 ARCHETTI DIEGO
 BELOTTI AURORA
 BELTRAMI ELIO
 BERARDELLI GIULIANO
 BERGOLI GIORDANO
 BONARDI ERIKA
 BONETTI TOMASO
 BONETTI VIRGINIO
 BONOMI MARGHERITA
 BONOMI MARILENA
 BONTEMPI GLORIA
 BOSIO GIANCARLO
 CASARI FRANCO
 CASARI VANESSA
 CASSANI PIERANGELO
 CASTREZZATI DONATELLA
 CECCHINELLI STEFANO
 CERIANI LIDIA
 CITTADINI IVANO
 CONSOLI VITTORIO
 DANESI ANGELO
 DELFRATE FERDINANDA
 DEPEDRO GIANCARLA
 DOMINGO NUVENAN ERIC
 FACONDO PAOLO
 FARIMBELLA VALERIO MARIO
 FAUSTINI VINCENZO
 FERRARI CARLO
 FILIPPINI FABIO
 GASPARINI FRANCA
 GATTI GIOVANNI
 GIBELLINI ANTONELLA
 GLISENTI FRANCESCO
 GLISENTI MARIA ELISA
 INSELVINI PIETRO
 MAFFOLINI ROSSELLA ANGELA
 MANENTI MATTEO
 MANENTI RENATO
 MANENTI VINCENZO
 MAZZOTTI LUISA
 MINELLI MONICA
 MINELLI PIERANGELO
 MEMBRINI ILARIO
 MONEDA VALERIA
 PADERNI ENRICO

ALLEGATO A AL REP N° 7402 ALLA RACC. N. 5 048 IN DATA 18 10 2019

Bignardi
 Archetti
 Archetti

Belotti
 Beltrami

Berardelli
 Bergoli
 Bonardi

Bonetti
 Bonetti
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

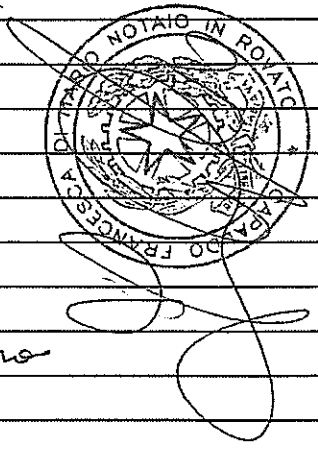
Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi

Bonomi
 Bonomi
 Bonomi



Lidia
 Vittoria

PADERNI GIORDANO	<i>Giordano Paderi</i>
PADERNO MARINA	<i>Marina Paderno</i>
PANOZZO MARIA LUISA	<i>Maria Luisa Panozzo</i>
PARZANI ANGELO	<i>Angelo Parzani</i>
PASINELLI ENNIO	<i>Ennio Pasinelli</i>
PIANTONI MAURIZIO	<i>Maurizio Piantoni</i>
PUTELLI MARIA LUISA	<i>Maria Luisa Putelli</i>
QUARESMINI GIOVANNI	<i>Giovanni Quaresmini</i>
RODRIGUEZ ROMINA	<i>Romina Rodriguez</i>
ROSSI GIULIA	<i>Giulia Rossi</i>
SALGHETTI DUILIO	<i>Duilio Salghetti</i>
SALOGNI ANDREA	<i>Andrea Salogni</i>
SEMMOURI HICHAM	
TOGNOLI ADRIANO	<i>Adriano Tognoli</i>
TORCHIO LINDA	
TROLI ALBERTO	<i>Alberto Trolì</i>
VENNI GIOVANNI	<i>Giovanni Venni</i>
VESCHETTI DANIELA	<i>Daniela Veschetti</i>
VIANELLI PASQUALE	<i>Pasquale Vianelli</i>
VOLPINI GIOVANNI	<i>Giovanni Volpini</i>
ZAMPARINI ANNUNCIATA	<i>Annunciata Zamparini</i>
ZANI ALDO	<i>Aldo Zani</i>
ZANINELLI MARIA	<i>Maria Zaninelli</i>
ZANINELLI TERTULLIANA	<i>Tertulliana Zaninelli</i>
ZINI FULVIO	<i>Fulvio Zini</i>

SIMONI Giulio

BREDA ANTONETTA

ORIZIO ROBERTO

VISCARDI DONICA

off. m. m.

Buch Art note

Orv. Inter

Viscardi Romica



0.19 M

Il presente Statuto viene redatto nel periodo transitorio antecedente alla piena entrata in vigore della riforma portata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed è configurato in conformità alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro con la Circolare 20/2018. In particolare, le clausole del presente Statuto troveranno applicazione solo dopo l'iscrizione dell'ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dovendosi intendere le stesse sino a tale momento inefficaci e sottoposte alla condizione sospensiva dell'iscrizione stessa.

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PRONTO SOCCORSO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

con sede nel comune di Cazzago San Martino, Via Barco n. 62
codice fiscale 91001470177, in questo statuto
successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione del territorio.

Art. 3 - Scopi associativi

Lo scopo dell'associazione è di riunire volontari che effettuano il servizio di primo soccorso.

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette anche in ambito sociale;
- g. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. 117/17;
- b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,

e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs., n. 117/17;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs., n. 117/17;
- d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs., n. 117/17.

4bis - Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, socio sanitari o assistenziali;
- e. servizi in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- l. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto

delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e il regolamento.

Il Consiglio esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e

- concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione o per espulsione;
- c) per recesso;
- d) per decesso.

Perde la qualità di socio per **decadenza** il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per **esclusione o espulsione** il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione non ha carattere di sanzione disciplinare e non implica nessuna valutazione negativa del comportamento del socio escluso. L'espulsione viene deliberata dal consiglio Direttivo, previa convocazione dell'interessato, a carico del socio che si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con le finalità solidaristiche dell'associazione. Quando l'accertamento di tali atti o comportamenti sia oggetto di procedimento penale, il socio può venire sospeso in via cautelare fino alla definizione di tale procedimento.

Perde la qualità di socio per **recesso** il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a)

e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4/ter dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4/ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da contributi di privati;
- b) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- c) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

- d) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- e) da rendite patrimoniali e finanziarie
- f) da attività di raccolta fondi
- g) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- h) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- i) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande
- j) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
- k) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- l) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4/ter.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. Consiglio Direttivo o consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il collegio dei Revisori dei conti;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

L' assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. nomina i componenti degli organi sociali;
- g. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Consiglio Direttivo o di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto di 9 membri, in numero dispari, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione. Partecipa al consiglio direttivo ma senza diritto di voto un rappresentante Ana di Bornato.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci

secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo o di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti

dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 29 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Sono eletti con votazione personale e segreta dell'assemblea dei soci.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Art. 30 - Competenze

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 31 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V - Norme finali

Art. 32 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funziona
mento dei servizi.

Art. 33- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DA FOGLI *UNDICI*

E' CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME

E SI RILASCIA PER USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

ROVATO (BS), *31/10/2019*

[Handwritten signature]

